



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

1

VADEMECUM PER I NEO ISCRITTI

ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI **TREVISO**

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI E LA SUA ISTITUZIONE	pag. 4
ORGANI ED ENTI COINVOLTI NELLE ATTIVITA' DELL'ORDINE	pag. 8
L'ISCRIZIONE ALL'ALBO	pag. 10
ABILITAZIONI, OBBLIGHI E OPPORTUNITA' PER GLI ISCRITTI	pag. 13
ATTIVITA' PROFESSIONALE	pag. 17
- PARTITA IVA e REGIMI FISCALI	pag. 17
- ASSICURAZIONE PROFESSIONALE RESPONSABILITÀ CIVILE	pag. 21
- INARCASSA	pag. 23
SERVIZI AGLI ISCRITTI	pag. 27
CONTATTI	pag. 30

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI E LA SUA ISTITUZIONE

4

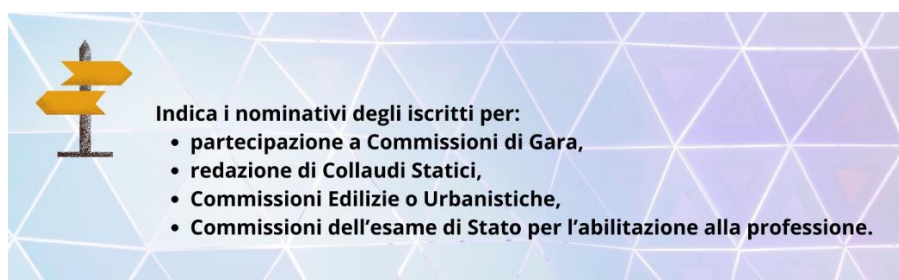
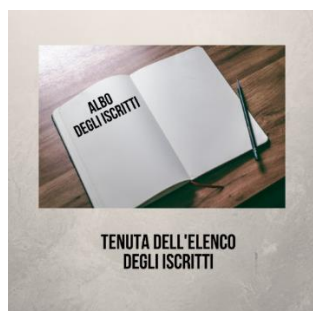
CHE COS'È L'ORDINE DEGLI INGEGNERI?

Gli Ordini provinciali degli Ingegneri sono enti di diritto pubblico posti sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia istituiti con la Legge n° 1935 del 24 giugno 1923 ed operano seguendo le direttive del Regolamento n° 2537 del 23 Ottobre 1925.

Gli Ordini sono l'istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge, aventi il fine di **tutelare la collettività**, garantendo la qualità delle attività svolte dai professionisti. Sono governati da un Consiglio che esercita le funzioni attribuite da disposizioni di legge, quali:

- provvedere alla custodia, alla formazione ed alla annuale revisione dell'Albo, apportandone le varianti che fossero necessarie e pubblicandolo sul sito web istituzionale;
- vigilare sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
- vigilare sulla tutela dell'esercizio professionale e sulla conservazione del decoro dell'Ordine, segnalando al Consiglio di Disciplina gli eventuali abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione;
- curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'Autorità Giudiziaria;

I COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ORDINE



ALTRI COMPITI

L'Ordine degli Ingegneri rappresenta un punto di riferimento per gli Iscritti, per la collettività e per le altre Istituzioni ed opera in primo piano rispetto a:

- organizzazione di **Corsi di Formazione ed aggiornamento** per i propri iscritti, in quanto ente abilitato ed accreditato dal Ministero ai sensi del D.P.R. 137/2012, con particolare riferimento a quelli che le vigenti normative rendono obbligatori per

svolgere alcune specifiche prestazioni professionali quali: professionisti antincendio (D.M. 5 agosto 2011), coordinatori in fase di progettazione ed esecuzioni lavori, responsabili o addetti dei servizi di prevenzione e protezione (D.L. 9 aprile 2008, n. 81), redazione di certificazione per il rilascio di CPI.

- istituzione di Commissioni di studio per settori di particolare interesse;
- informazione agli Iscritti;
- proposte al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) per l'adozione di provvedimenti di legge.

L'Ordine ha competenza provinciale, mentre a livello nazionale è istituito il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), nel quale confluiscono tutti gli Ordini provinciali.

5

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Il Consiglio dell'Ordine è l'organo che delibera in merito a tutte le attività ordinistiche, nel rispetto della volontà espressa dall'Assemblea degli Iscritti.

E' costituito da 15 Consiglieri, eleggibili tra tutti gli iscritti e rimane in carica quattro anni

In seno al Consiglio, i Consiglieri eleggono il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

La composizione del Consiglio e le figure nominate sono riportate nel sito istituzionale dell'Ordine degli Ingegneri di Treviso: www.ingtv.it, sezione "L'Ordine/Membri del Consiglio".



Oltre a quanto già citato, il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo e il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilire una tassa annuale per l'iscrizione all'Albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. A richiesta, può fornire pareri sulle controversie professionali, sulla liquidazione di onorari e spese ed altro eventualmente richiesto dalle Pubbliche Amministrazioni e da privati su argomenti attinenti la professione di ingegnere;

LE COMMISSIONI

L'Ordine degli Ingegneri svolge anche la funzione di favorire l'incontro e il confronto tra gli iscritti in relazione a vari temi di rilievo per la professione mediante la partecipazione alle Commissioni.

Le commissioni sono gruppi di lavoro tematici che si riuniscono periodicamente per proporre, discutere e approfondire argomenti di interesse per la categoria o per alcuni suoi sottogruppi. Sono istituite dal Consiglio e coordinate generalmente da Consiglieri.

Le commissioni attualmente attive all'Ordine di Treviso sono:

- ACUSTICA
- AMBIENTE e TERRITORIO (GdI URBANISTICA)
- C.P.V.LL.P.S. - PROVINCIALE
- COMUNICAZIONE E MEDIA
- DESIGNAZIONE TERNE
- DIPENDENTI, GESTIONALE E INDUSTRIA
- FORENSE
- GIOVANI
- IMPIANTI (GdI IMPIANTI ELETTRICI, GdL PREVENZIONE INCENDI)
- INGEGNERI DELL'INFORMAZIONE
- LAVORI PUBBLICI – RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI

- PARERI
- SICUREZZA
- STRUTTURE

L'iscrizione alle commissioni è libera (con un numero massimo di tre iscrizioni contemporanee), la cadenza degli incontri è variabile in funzione degli obiettivi che ciascun gruppo di lavoro si pone durante l'anno e la partecipazione non è retribuita, ma viene riconosciuto un rimborso spese chilometrico.



LA COMMISSIONE GIOVANI

Tra le varie Commissioni vi è quella dedicata ai Giovani che tratta problematiche e aspetti peculiari di chi entra nel mondo dell'ingegneria, con l'approccio aperto e innovativo proprio delle nuove generazioni.

L'intento della commissione è quello di contribuire alla crescita professionale dei giovani colleghi supportandoli nell'approfondimento, necessario e continuo, di aspetti tecnici, organizzativi, economici e sociali per favorire e migliorare l'inserimento nell'attività lavorativa.

Alcuni degli obiettivi della commissione sono:

- stimolare i rapporti di collaborazione tra giovani ingegneri;
- promuovere l'interscambio di esperienze e conoscenze;
- analizzare e proporre incontri, convegni, eventi formativi e visite tecniche che possano essere di aiuto ai giovani ingegneri;
- mantenere vivi i rapporti con le varie commissioni, instaurando un continuo scambio di opinioni, idee, proposte, ecc...
- individuare figure professionali che, all'interno dell'Ordine, si rendano disponibili per fornire attività di supporto e tutoraggio ai giovani ingegneri che iniziano un'attività professionale, inserendosi nel mondo del lavoro sia come dipendenti che come liberi professionisti;
- definire un calendario di discussioni e scambio di idee su argomenti di competenza specifica dei singoli membri della commissione, eventualmente supportato da membri di altre commissioni.

Se vuoi incontrare colleghe e colleghi con cui scambiare esperienze e idee e partecipare alla vita attiva dell'Ordine, puoi iscriverti alla Commissione Giovani con un semplice click dalla Tua area riservata all'interno del sito internet istituzionale (www.ingtv.it) o inviando una email alla segreteria. L'iscrizione non obbliga a prendere parte a tutte le riunioni ma ci auguriamo di vederti già dalla prossima occasione per arricchire ancora di più il nostro gruppo. Per qualsiasi informazione puoi rivolgerti al Consigliere referente.

Pur non prevedendo limiti d'età, la Commissione Giovani si rivolge principalmente ai colleghi under 40, iscritti a tutti e tre i settori dell'Albo. Le idee e le richieste raccolte vengono convogliate a livello

regionale al gruppo di lavoro "Verso la professione" della FOIV, la federazione degli Ordini degli ingegneri del Veneto, e, a livello nazionale, al **Network Giovani Ingegneri**, una commissione istituita dal CNI, Consiglio Nazionale Ingegneri, composta dai referenti delle commissioni giovani provinciali, delegati dai Consigli provinciali, con lo scopo di mettere a sistema le idee e i lavori delle commissioni giovani territoriali per costituire relazioni, proposte e progetti utili per gli ingegneri e per la società, in mutua sinergia.

Il Network Giovani Ingegneri:

- formula proposte inerenti la professione o settori di interesse per la professione. Per favorire la comunicazione a livello nazionale e ottimizzare tempi e risorse, i rappresentanti del Network Giovani vengono informati sui contenuti dei lavori dei gruppi di lavoro CNI, con i quali possono comunicare mediante mailing list;
- sintetizza idee, proposte e progetti in documenti o presentazioni. Le proposte contenute nei documenti di sintesi sono espressione dei lavori svolti all'interno delle commissioni giovani su territorio nazionale, quindi costituiscono idee fortemente condivise dal basso, esito di confronto, dialogo e scambio di informazioni tra giovani di diverse realtà geografiche. Le proposte contenute nei documenti di sintesi vengono presentate al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che ha facoltà di approvarle, chiedere integrazioni o modifiche oppure rifiutarle mediante parere motivato;
- elabora proposte di eventi, itineranti o non, per la promozione della figura professionale dell'ingegnere e la valorizzazione della cultura scientifica, organizza e concretizza tali eventi su territorio nazionale.
- contribuisce alla realizzazione di eventi organizzati dagli Ordini provinciali o dal Consiglio Nazionale Ingegneri, formulando proposte in merito a contenuti, format e mezzi di comunicazione.
- partecipa all'implementazione di progetti di importanza nazionale e valore sociale portati avanti dal CNI (es. WorkING, Scintille, Sliding Doors, Mostra itinerante Ingegneria Contemporanea).
- ha facoltà di comunicare con enti esterni previo consenso e consultazione con il referente dell'area giovani del Consiglio Nazionale Ingegneri, in sinergia con il CNI.

ORGANI ED ENTI COINVOLTI NELLE ATTIVITA' DELL'ORDINE

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI (CNI)



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

8

Il **Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI)** è l'organismo nazionale di rappresentanza istituzionale degli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri.

Il CNI è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia.

I compiti istituzionali del CNI prevedono, tra gli altri:

- il ruolo di magistratura di secondo grado nei ricorsi e reclami degli iscritti avversi alle decisioni dei Consigli dell'Ordine;
- l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione;
- la funzione di referente del Governo in materia professionale.

Il CNI svolge un ruolo di primaria importanza nel promuovere, sviluppare e potenziare il ruolo dell'ingegnere al fine di accrescere la sua incidenza nella società in cui opera ed è impegnato nel perseguire obiettivi di crescita della professione a servizio della collettività e di un sempre maggiore riconoscimento, da parte delle forze politiche e sociali, del ruolo motore dell'ingegnere nei processi di evoluzione e cambiamento.

Il sito istituzionale del CNI è www.cni.it

FEDERAZIONE ORDINI INGEGNERI VENETO (FOIV)

A livello regionale è inoltre costituita la **FOIV – Federazione Ordini Ingegneri Veneto**, che è una libera associazione nata negli anni '70 a Venezia per volontà dei 7 Ordini degli Ingegneri provinciali.



La Federazione è impegnata nel **coordinamento e aggregazione delle attività dei professionisti** veneti nel campo della cultura tecnica e della formazione professionale. Inoltre, rappresenta un interlocutore privilegiato per i principali attori politico-istituzionali regionali e nazionali, le associazioni di categoria e i centri di ricerca universitari.

Tra le principali attività, FOIV sviluppa e sostiene iniziative innovative e all'avanguardia legate alla prevenzione e tutela del territorio ed è in prima linea nell'attivazione di importanti progetti regionali, tra cui quelli in materia di Rigenerazione Urbana, Efficientamento Energetico, Agenda Digitale, copertura Wi-fi di aree montane ed altro.

In occasione di calamità naturali, FOIV opera in sinergia con il CNI e la Protezione civile, garantendo la presenza sul campo di squadre di ingegneri adeguatamente formate.

FOIV è inoltre attiva nel promuovere la figura e il ruolo dell'ingegnere nella società moderna. Un interesse particolare è rivolto ai giovani, considerati una risorsa per il futuro, e al loro inserimento nel mondo del lavoro.

Il sito internet istituzionale di FOIV è www.foiv.it

IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE



9

Il **Consiglio di disciplina** è un organismo collegiale autonomo di un Ordine o Collegio professionale che istruisce e decide delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo. I Consigli di disciplina si sono formati a seguito del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del successivo D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, che dispongono che tali organi siano diversi da quelli aventi funzioni amministrative e che *"la carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali"*.

I componenti dei Consigli di disciplina sono nominati dal Presidente del Tribunale della medesima provincia, tra una lista di persone proposta dal corrispondente Consiglio dell'Ordine o Collegio.

Il Consiglio di disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Treviso è formato da cinque collegi composti ciascuno da tre membri.

ASSOCIAZIONE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO



L'associazione Ingegneri della Provincia di Treviso è stata costituita dal Presidente e dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri il 16 maggio 2016 con lo scopo di attuare, senza fine di lucro, iniziative scientifiche, culturali, di servizio e ricreative a favore degli iscritti.

Tra le finalità, ampiamente elencate nello [statuto](#), emerge il supporto operativo all'Ordine per l'organizzazione, il coordinamento di eventi rivolti alla formazione professionale continua degli iscritti.

L'ufficio dell'Associazione è situato presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Treviso, Prato della Fiera, 23 - 31100. Per comunicazioni è possibile scrivere a: associazione@ingegneritreviso.it.

Infine, l'Ordine opera in sinergia con:

- Rete delle Professioni Tecniche (RPT)
- CUP e Consulta delle Professioni Tecniche della Provincia di Treviso
- Centro Studi CNI
- INARCASSA
- Centro Studi Urbanistici del Veneto

L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

CHI PUÒ ISCRIVERSI ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TREVISO?

L'iscrizione all'Albo è aperta ai laureati in Ingegneria che hanno superato l'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Con il D.P.R. 328 del 5/06/2001 l'albo professionale è stato diviso in due sezioni, A e B, che corrispondono a diverse competenze e capacità acquisite con differenti percorsi formativi.

10

- Sezione A: si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea magistrale o specialistica (laurea quinquennale o laurea del vecchio ordinamento);
- Sezione B: si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea (laurea triennale).

All'interno di ciascuna sezione sono previsti tre settori:

- A - CIVILE-AMBIENTALE
- B - INDUSTRIALE
- C - DELL'INFORMAZIONE

Gli abilitati possono iscriversi solo all'Albo degli Ingegneri:

- della Provincia a cui appartiene il Comune di residenza;
- della Provincia in cui essi hanno il "domicilio professionale".

Questo può essere dimostrato:

- in quanto dipendenti di un Ente, società o ditta che li abbia distaccati in una sua sede o ufficio aperto in un Comune di quella Provincia;
- in quanto titolari o collaboratori fissi di uno studio professionale che ha sede in un Comune della provincia richiesta.

Il professionista non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più settori della stessa sezione ai quali non risulti iscritto, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche tutte quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B. Per maggiori informazioni sulle competenze professionali si rinvia al DPR 328/2001, Titolo II, Capo IX, Professione di ingegnere

Possono iscriversi all'Albo anche i residenti all'Estero iscritti all'**AIRE** purché abbiano mantenuto in Italia un domicilio professionale nella provincia dell'Ordine in cui viene chiesta l'iscrizione.

Dà diritto all'iscrizione all'albo degli ingegneri – e quindi allo svolgimento della professione in Italia – anche il **riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero** (sia in ambito UE che extra-UE) da cittadini italiani o stranieri: il decreto di riconoscimento del titolo è emesso caso per caso dal Ministero della Giustizia ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

ALBO UNICO NAZIONALE

Con la riforma degli ordinamenti professionali, è stato istituito anche per la professione di ingegnere l'Albo unico nazionale, tenuto dal Consiglio Nazionale Ingegneri. L'albo unico, formato dall'insieme degli albi provinciali, è pubblico e contiene l'anagrafe di tutti gli iscritti nonché l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati da ciascun Ordine nei confronti dei propri iscritti. È consultabile alla pagina web: www.cni.it/albo-unico

COME CI SI ISCRIVE ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO?

Per richiedere l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri è necessario presentare una domanda a cui sia allegata la documentazione indicata nella modulistica scaricabile dal sito istituzionale nella sezione https://www.ingtv.it/modulistica_albo/

Gli importi da versare saranno quelli relativi a:

- taxa di concessione governativa (pari a 168,00 € per l'anno in corso 2023);
- marca da bollo da 16,00 €;
- quota di iscrizione calcolata in base agli effettivi mesi mancanti al completamento dell'anno solare in corso;
- spese di segreteria.

11

Quote annuali: Per l'anno 2023 le quote di **prima iscrizione** sono le seguenti:

Per i neo iscritti con meno di 35 anni di età, quota ridotta diversificata in base al trimestre di iscrizione:

1° trimestre (gennaio-marzo) € 100,00
2° trimestre (aprile-giugno) € 75,00
3° trimestre (luglio-settembre) € 50,00
4° trimestre (ottobre-dicembre) € 25,00
Diritti di segreteria € 30,00
Il tesserino elettronico è rilasciato gratuitamente

Per i neo-iscritti con età superiore ai 35 anni:

Quota ordinaria di € 180,00
Diritti di segreteria € 30,00
Costo del tesserino elettronico € 15,00

Rinnovo quota annuale: Ogni anno gli ingegneri iscritti all'Albo sono tenuti a rinnovare la quota di iscrizione ai sensi dell'art. 37 del R.D. 23/10/1925, n. 2537.

I giovani neo-iscritti beneficeranno di una quota agevolata per il 2°, 3 e 4° anno di iscrizione se durante quel periodo non avranno ancora compiuto 35 anni di età.

Per iscriversi all'albo è necessario aver effettuato anche il pagamento della taxa regionale per l'abilitazione all'esercizio della professione, variabile di regione in regione, prevista dal 1° comma dell'art. 19 del T.U. approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 a carico di coloro che conseguono l'abilitazione dell'esercizio professionale.

CANCELLAZIONE DALL'ALBO e TRASFERIMENTO VERSO ALTRI ORDINI

Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Albo, l'iscritto può presentare **entro il 15 gennaio** dell'anno per cui si chiede la cancellazione, apposita domanda di dimissioni indirizzata al Presidente dell'Ordine. Gli effetti della cancellazione decorrono dalla data di delibera del Consiglio dell'Ordine e non possono avere effetto retroattivo.

Con la cancellazione dall'albo s'intendono interrotti tutti i servizi erogati dall'Ordine incluso l'utilizzo della casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) fornita dall'Ordine.

L'ingegnere che ha ottenuto la cancellazione dall'albo mantiene l'abilitazione all'esercizio della professione ottenuta a seguito del superamento dell'esame di Stato, ma non può esercitarla. È possibile pertanto richiedere in seguito una eventuale re-iscrizione.

Nel caso di spostamento della propria residenza in un'altra provincia che comporta anche la perdita del domicilio professionale, l'iscritto è invitato a chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'Ordine territoriale di competenza.

CONVIENE ISCRIVERSI ALL'ORDINE?

Fermo restando che nel caso si eserciti la libera professione, l'iscrizione all'Ordine è necessaria, anche per i professionisti che non svolgano attività riservata per legge può essere conveniente, e senza dubbio utile, iscriversi all'Ordine.



L'anzianità di iscrizione (ovvero dopo un certo numero di anni di iscrizione) consente automaticamente di svolgere alcune prestazioni, come per esempio la redazione di collaudi statici, e può essere richiesta quale requisito per determinate tipologie di lavoro, ad esempio in bandi per assunzione o semplicemente nella chiamata diretta; in ogni caso è da sempre riconosciuta quale indice di esperienza nel campo lavorativo.

Talvolta gli ingegneri dipendenti o coloro i quali sono specializzati in settori non tradizionali faticano a cogliere le opportunità che l'iscrizione all'Ordine potrebbe offrire: pur non fornendo prestazioni per le quali è obbligatoria la sottoscrizione di elaborati con il timbro professionale i validi motivi per iscriversi sono molteplici.

Al di là del **prestigio** riconosciuto al titolo di "Ingegnere", per disporre del quale è necessaria l'iscrizione all'albo, vi è la possibilità di concorrere in bandi pubblici nei quali è richiesta l'iscrizione, oltre alla facoltà di usufruire dei servizi forniti dall'Ordine ai propri iscritti.

L'Ordine pone costante attenzione **all'informazione degli ingegneri in merito alle principali evoluzioni della normativa di settore**, nonché alla formazione continua, con l'organizzazione di corsi e seminari di aggiornamento professionale nei principali ambiti d'interesse di tutti i settori.

Oltre a ciò, l'iscrizione all'Ordine dà la possibilità di **mettersi in relazione con colleghi** del proprio e di altri settori, ampliando il proprio network e fornendo occasioni di crescita professionale e personale all'interno della categoria.

L'Ordine di Treviso infatti, anche per mezzo dell'Associazione degli Ingegneri della Provincia di Treviso organizza eventi ed attività aggregative a sfondo culturale (come il "Caffè letterario - Vita da ingegnere"), sportivo (campionati di sci degli Ingegneri e Architetti, squadra di calcio dell'Ordine...), ed altro ancora, che costituiscono momenti di incontro per tutti i colleghi che desiderano prendervi parte.

ABILITAZIONI, OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ DEGLI ISCRITTI

13

L'iscrizione nell'Albo Professionale è indispensabile per poter apporre la firma su un progetto e/o consulenza effettuata, ai sensi della norma sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli Albi Professionali, legge 25 aprile 1938 n.897.

Tra le attività per le quali l'iscrizione all'albo è obbligatoria si citano ad esempio:

- Progetto e direzione lavori di costruzioni civili, industriali per opere pubbliche o private in genere;
- Progetto e direzione lavori di impianti e strutture;
- Collaudo di costruzioni (per il collaudo statico è richiesta un'anzianità di iscrizione di almeno 10 anni)
- Collaudo di impianti;
- Presentazione di pratiche edilizie quali richieste di Permesso di costruire, SCIA, DIA, per costruzioni, demolizioni e ristrutturazioni di immobili;
- Consulenza tecnica d'Ufficio per il Giudice (C.T.U.)

L'iscrizione all'Albo degli Ingegneri **è necessaria anche per chi è dipendente, ma esercita funzioni di progettazione, realizzazione e/o collaudo di un'opera**. Secondo la legge n. 1395 del 24 Giugno 1923, "Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di ingegnere sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo. Le pubbliche amministrazioni quando debbono valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affidano gli incarichi agli iscritti nell'Albo."

ULTERIORI ABILITAZIONI

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per i cantieri temporanei e mobili (Art. 90 D.Lgs. 81/2008)
- Tecnico Antincendio (D.M. 5 agosto 2011)
- Tecnico Competente in acustica
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
- Formatore per la sicurezza del lavoro.

Ciascuna di queste abilitazioni si consegue con la frequenza di specifici corsi base con modalità e durate definite dalle rispettive leggi di riferimento, e l'ottenimento del patentino che si consegue solo dopo il superamento di specifico esame.

Tali abilitazioni, per essere mantenute nel tempo, richiedono un certo numero di ore di aggiornamento determinato dalla vigente normativa di riferimento. L'Ordine offre ai propri iscritti anche formazione e aggiornamento in tali materie.

ALTRI SBOCCHI

L'iscrizione all'Ordine permette ulteriori sbocchi professionali quali:

- **consulenza tecnica d'ufficio nei processi civili** (iscrizione all'Albo dei C.T.U.) e nei processi penali (iscrizione all'Albo dei Periti);
- **consulenza tecnica di parte nei processi civili** (C.T.P.) e nei processi penali (consulente di parte). Per ottenere l'iscrizione all'Albo dei C.T.U. e/o all'Albo dei Periti è necessario essere in possesso di una speciale competenza tecnica in una determinata materia, essere di condotta morale specchiata ed essere iscritti nei rispettivi Albi professionali.

Un professionista si può iscrivere a uno o a entrambi gli Albi, sia dei C.T.U. che dei Periti. L'Albo dei C.T.U. e l'Albo dei Periti sono tenuti dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono prese da un comitato da egli presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'Albo Professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine o dal Collegio della categoria a cui appartiene chi richiede l'iscrizione. Di prassi un professionista può chiedere l'iscrizione all'Albo dei C.T.U. o all'Albo dei Periti solo dopo aver conseguito 4 o 5 anni di pratica presso uno studio professionale che svolge tali tipi di incarichi.

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

L'ingegnere per svolgere la libera professione deve dimostrare di essere in regola con la **FORMAZIONE CONTINUA**.

Questo aspetto è disciplinato dall'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, Riforma degli ordinamenti professionali, per far sì che i professionisti siano costantemente aggiornati nelle materie di propria competenza.

Per dimostrare di aver svolto la formazione continua è necessario frequentare eventi formativi che riconoscono "Crediti Formativi Professionali" (CFP).

Il conteggio dettagliato dei CFP di ogni professionista viene gestito a livello nazionale dal CNI mediante le informazioni fornite dagli Ordini provinciali ed è consultabile sul proprio profilo nella piattaforma www.mying.it gestito dalla Fondazione CNI, previa registrazione e login mediante le credenziali di accesso, e quindi accedendo alla sezione dedicata alla formazione.



COME FUNZIONA IL SISTEMA DEI CFP? COME SI POSSONO OTTENERE I CFP?

Per esercitare la professione, l'iscritto all'albo deve risultare in possesso di un minimo di 30 CFP. Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa indipendentemente dal proprio settore di iscrizione frequentando eventi formativi organizzati dal proprio Ordine o altri Ordini degli Ingegneri territoriali, o da provider autorizzati dal CNI.

All'atto della PRIMA iscrizione all'albo vengono riconosciuti automaticamente 60 CFP iniziali (90 nel caso in cui l'iscrizione avvenga entro due anni dal superamento dell'esame di Stato) ed entro la fine dell'anno solare successivo a quello di iscrizione deve essere obbligatoriamente seguito un corso di 5 ore relativo a "Etica e deontologia professionale".

All'inizio di ogni anno solare vengono scalati 30 CFP dall'ammontare complessivo dei crediti maturati. Benché non vi siano limiti sul numero di CFP che si possono maturare, dopo la sottrazione dei 30 CFP non è comunque permesso possedere più di 120 CFP, pertanto eventuali crediti formativi in eccedenza non saranno conteggiati, né saranno recuperabili successivamente.

La riduzione dei CFP ad un numero inferiore a 30 comporta **la non idoneità all'emissione di atti professionali** (quindi non potrai firmare documenti o progetti né apporre timbri, almeno fino a quando i crediti formativi minimi non verranno recuperati). Non è comunque possibile avere un numero di crediti minore di 0.

L'acquisizione di Crediti Professionali può avvenire in vari modi:

1. frequentando eventi formativi, **corsi, seminari e convegni** organizzati dall'Ordine o da altri Ordini degli Ingegneri territoriali o da provider autorizzati dal CNI;
2. chiedendo il riconoscimento di **corsi Universitari, Master di I e II grado, Dottorati di ricerca**;
3. mediante lo svolgimento di **attività e collaborazioni professionali**, la redazione di **articoli tecnico-scientifici**, la registrazione di **brevetti**;
4. compilando un'**autocertificazione** delle proprie attività professionali, a seguito della quale vengono riconosciuti 15 CFP. **RICORDATENE OGNI ANNO !**

L'Ordine degli Ingegneri di Treviso, attraverso l'Associazione degli Ingegneri della Provincia di Treviso, organizza periodicamente eventi formativi in svariati campi; è possibile consultare il calendario e iscriversi in modo semplice tramite il sito istituzionale www.ingtv.it, seguendo le



istruzioni riportate alla sezione "Formazione/Eventi formativi". Attualmente, l'iscrizione a questi corsi è gestita mediante il portale "ISI formazione", a cui è possibile accedere anche tramite l'area riservata del sito web dell'Ordine.

L'Ordine e le sue commissioni si impegnano costantemente ad organizzare corsi e seminari con contenuti formativi quanto più possibile elevati, cercando di mantenere i costi contenuti e prevedendo specifiche agevolazioni per i colleghi neoiscritti.

Al fine del conseguimento di CFP, non è obbligatorio seguire corsi ed eventi strettamente relativi al proprio ambito di competenza, sebbene ciò sia senz'altro raccomandabile per un efficace aggiornamento professionale. In ogni caso tutti gli eventi formativi sono anche utili strumenti per accrescere il proprio bagaglio tecnico e culturale, nonché la rete di contatti

con i colleghi, essenziale per il confronto e la crescita in ogni ambito lavorativo.

Per un approfondimento sull'obbligo dell'aggiornamento della competenza professionale si rinvia al Testo Unico 2018 del CNI scaricabile anche da: <https://www.ingtv.it/regolamenti-formazione/>

VERIFICA ATTENTAMENTE prima delle tue iscrizioni presso altri Enti se la formazione è accreditata con CFP !!

Al di fuori degli Ordini spesso la formazione erogata non è valida ai fini dei CFP.

Fai ATTENZIONE perché anche i corsi validi come aggiornamento RSPP, CSE, Formatori etc. erogati da altri Enti POSSONO NON PREVEDERE CFP a differenza di quelli erogati dagli Ordini professionali.

Nel caso di impossibilità a svolgere l'aggiornamento professionale, il regolamento permette di richiedere l'esonero: la domanda va inoltrata on-line dalla piattaforma www.mying.it cliccando su Istruttorie.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

La deontologia professionale è l'insieme delle norme etiche e di comportamento che vige in ambito professionale; tali norme sono state scritte a tutela della collettività, del professionista, dello stesso Ordine (inteso come insieme degli iscritti), dei clienti privati e pubblici e di tutti gli altri professionisti, sia dal punto di vista strettamente legale che da quello più ampio dell'etica e della dignità, singola e collettiva.

Le norme, tipicamente condivisibili anche solo tramite il comune buon senso, sono raccolte nel "Codice deontologico" redatto per garantire la massima tutela a tutti i soggetti coinvolti. A puro titolo di esempio, i temi trattati da dette norme includono il rispetto reciproco tra colleghi, la diffamazione, il dovere di corrispondere regolare pagamento della quota d'iscrizione, il rispetto del segreto professionale.

L'Ordine organizza annualmente un corso formativo riguardante l'etica e la deontologia professionale che, come già ricordato, deve essere obbligatoriamente frequentato da tutti i neoiscritti entro la fine dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Ordine ed ha durata pari a 5 ore.

Il Codice deontologico e il Regolamento di attuazione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Treviso sono consultabili nel sito web dell'Ordine alla pagina: https://www.ingtv.it/wp-content/uploads/2022/12/CODICE-DEONTOLOGICO-E-NORME_20190211.pdf

PARTITA IVA E REGIMI FISCALI

COS'E' L'IVA?

L'IVA, acronimo di Imposta sul Valore Aggiunto, è un'imposta indiretta gravante sui consumi, di tipo proporzionale, applicata alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate da imprenditori, artisti e professionisti nell'esercizio della propria attività sul territorio italiano.

17

APERTURA DELLA PARTITA IVA

L'obbligo di richiesta di attribuzione della partita IVA sorge allorché l'ingegnere svolga attività di lavoro autonomo in modo abituale, ancorché non esclusivo.

Tali presupposti sussistono ogni qual volta il soggetto esercente l'arte o la professione ponga in essere, con regolarità, sistematicità e ripetitività, una serie di atti economici tra loro coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo. Sono pertanto esclusi da IVA tutti i rapporti "occasional", che ricorrono quando l'attività artistica o professionale sia posta in essere in modo accidentale e sporadico e senza che il soggetto abbia predisposto alcunché per effettuarla.

Nel caso di svolgimento di attività in forma associata il requisito dell'abitualità si ritiene sempre soddisfatto.

Quanto l'attività di lavoro autonomo svolta dall'ingegnere assume le caratteristiche sopra descritte, egli/ella deve:

- richiedere l'attribuzione della partita IVA, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate del proprio territorio di competenza determinato sulla base del proprio domicilio fiscale;
- presentare ad Inarcassa la comunicazione di iscrizione entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di inizio dell'attività professionale (termine entro il quale deve essere effettuata la dichiarazione dei redditi percepiti nel precedente anno solare ad Inarcassa). Nel caso di esercizio dell'attività professionale in forma associata, sarà necessario inviare, in allegato al modulo di domanda di iscrizione, anche la copia dell'atto costitutivo dell'associazione o società di professionisti di cui si fa parte.

Il numero di partita IVA che verrà rilasciato è composto da 11 cifre e identifica in modo univoco il soggetto titolare per tutta la durata della sua attività, infatti il numero di partita IVA non potrà essere modificato.

Se il professionista opera fuori dall'Italia ma all'interno dell'Unione Europea al proprio numero di partita IVA occorrerà anteporre la sigla dello stato di appartenenza (per l'Italia è IT).

Particolare attenzione è da prestare nella compilazione dei punti riguardanti la scelta del Codice ATECO e del regime fiscale che si intenderà adottare.

Il codice ATECO determina l'attività che si intende svolgere. Si precisa che la scelta iniziale del codice non è vincolante in quanto potrà essere cambiata nel tempo.

Nel caso specifico, gli ingegneri, al momento dell'apertura della Partita Iva, possono scegliere due differenti Codici ATECO:

- 71.12.10 – Attività degli studi di ingegneria; con questo codice sarà possibile svolgere le attività classiche svolte dagli studi di ingegneria quali la progettazione, la consulenza, ecc;
- 71.12.20 – Servizi di progettazione di ingegneria integrata; con tale codice, invece, sarà possibile effettuare attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione lavori, piani di manutenzione, effettuate in forma integrata tra il campo architettonico ed il campo ingegneristico.

QUANTO COSTA MANTENERLA?

Il possesso della partita IVA, così come la sua apertura, non comporta spese fisse dirette ad essa correlate.

Tuttavia generalmente per la gestione della propria situazione contabile, il professionista si avvale di un commercialista a cui dovrà corrispondere un onorario. Gli ingegneri titolari di partita IVA devono invece sostenere spese variabili (dirette e indirette) legate alla loro attività professionale, quali:

- **pagamento periodico dell'IVA** (solo per i professionisti ad essa soggetti, ovvero quelli in regime di contabilità ordinaria o semplificata in quanto chi opera in regime forfettario è in un regime di franchigia IVA ed è pertanto esonerato dal versamento dell'imposta, nonché, ovviamente, dall'applicazione della

stessa ai propri clienti; in ogni caso, l'IVA non costituisce un costo per il professionista in quanto è sempre riscossa dal cliente);

- **pagamento dell'IRPEF;**
- **tenuta della contabilità** (come già accennato, è molto frequente fare riferimento ad una figura professionale esperta quale un commercialista);
- **obbligo della fatturazione elettronica** (le fatture dovranno essere elettroniche per tutte le operazioni relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate tra titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia. L'obbligo riguarderà anche le operazioni effettuate da titolari di partita IVA nei confronti dei consumatori finali: in tal caso tuttavia è previsto l'obbligo di consegna della cosiddetta copia di cortesia in formato cartaceo salvo esplicita rinuncia dell'interessato. Restano esonerati dalla fatturazione elettronica i titolari di partita IVA in regime forfettario con limite di ricavi fino a 65.000,00 €, i quali tuttavia potranno scegliere di aderire volontariamente alle nuove regole e di optare per la conservazione del documento in formato elettronico). La fattura è comunque sempre emessa in formato elettronico nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- in conseguenza all'obbligo di iscrizione ad Inarcassa o alla Gestione Separata Inps, il professionista dovrà versare i contributi previdenziali previsti.

RIVOLGITI AD UN CONSULENTE FISCALE DI FIDUCIA

QUALE REGIME FISCALE POSSO ADOTTARE?

Ad oggi (2020), per i professionisti titolari di partita IVA, esistono i seguenti regimi contabili e fiscali:

- **regime dei minimi**, che permane solo per coloro che non hanno terminato i 5 anni di permanenza in questo regime e che non hanno superato i 35 anni di età. Fatta eccezione per questi soggetti, che già vi si trovano, non è più possibile scegliere tale regime fiscale
- **regime forfettario 2019** con aliquota agevolata al 15% (o al 5% per chi avvia una nuova attività, aliquota ridotta applicabile per 5 anni), per i professionisti che rispettino i seguenti requisiti:
 - non aver conseguito nell'anno precedente ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 65.000 euro;
 - non essere soggetti a regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
 - non aver sostenuto nell'anno precedente spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall'imprenditore o dai suoi familiari;
 - non aver percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato);
 - non partecipare contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero controllare direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
 - non esercitare prevalentemente l'attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti;
- **regime di contabilità semplificata**, con ricavi inferiori a 400.000,00 €
- **regime di contabilità ordinaria**, obbligatorio con ricavi superiori a 400.000,00 € entrambi disciplinati nel D.P.R. 600/1973.

La scelta del regime contabile dipende da molteplici fattori, i principali dei quali sono:

- il volume d'affari che si presume di realizzare;
- la forma giuridica adottata;
- le dimensioni aziendali (entità e organico dello studio);
- la possibilità di usufruire di semplificazioni, sia per la tenuta dei Registri Contabili che per il calcolo delle

- imposte;
- la possibilità di usufruire di detrazioni fiscali (per esempio Ecobonus, Ristrutturazioni, Sismabonus, ecc.) non sfruttabili direttamente con il regime forfettario.

Per verificare quale regime fiscale risulti più conveniente, sarebbe opportuno effettuare le simulazioni dei diversi possibili scenari, eventualmente con la consulenza di un commercialista.

SCADENZE FISSE PER L'IVA (PER I PROFESSIONISTI IN REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA O SEMPLIFICATA)

La liquidazione e il versamento dell'imposta mensile devono essere compiuti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento se il professionista contribuente è tenuto a versarla mensilmente.

Nel caso in cui il professionista possa optare invece per liquidazioni trimestrali, la liquidazione e il versamento dell'imposta vanno fatte entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre). Il versamento relativo all'ultimo trimestre va effettuato in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell'anno successivo, fatta salva la possibilità di usufruire dei maggiori termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

In caso di versamento trimestrale, l'eventuale debito d'imposta deve essere maggiorato dell'1% a titolo di interesse.

LAVORO AUTONOMO E LAVORO DIPENDENTE

Entro precise condizioni è possibile svolgere contemporaneamente sia un lavoro dipendente (o assimilato), sia la libera professione, percependo quindi una busta paga aziendale ma anche altri redditi derivanti da lavoro autonomo.

Un dipendente privato può aprire una partita IVA, come libero professionista, senza problemi di compatibilità, ovvero può aprire una propria attività mantenendo in essere il proprio lavoro alle dipendenze di un'azienda privata, a patto che non vi siano clausole contrattuali che glielo vietino espressamente.

Tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione, invece, sono vincolati dall'Obbligo di Esclusività e pertanto un Dipendente Pubblico è chiamato a svolgere il proprio lavoro in modo esclusivo per l'Amministrazione a cui appartiene. Tuttavia, esistono alcune eccezioni a questo principio (ad esempio i docenti e gli insegnanti pubblici possono esercitare la libera professione, così come il personale part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50%).

Tale obbligo di esclusività è riservato ai soli Dipendenti della Pubblica Amministrazione, mentre chi lavora per aziende che sono partecipate dallo Stato o da altri Enti Pubblici non è soggetto a queste regole ma a quelle per i Dipendenti Privati.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla forma di contribuzione previdenziale per questa tipologia di professionisti che, per la parte professionale, saranno obbligatoriamente assoggettati alla **Gestione Separata INPS**. A tal riguardo si rinvia alla Circolare 72 del 10 aprile 2015 di INPS, che fornisce importanti chiarimenti sugli obblighi di iscrizione e contribuzione a Inarcassa/Gestione Separata INPS.

Qualora l'ingegnere svolga lavoro come dipendente (ad esempio anche come insegnante anche solo per supplenze) o svolga contemporaneamente altro tipo di professione (medico, psicologo, avvocato, etc) afferente quindi ad altra cassa o Ente previdenziale ha OBBLIGO di disiscriversi da INARCASSA.

LA PRESTAZIONE OCCASIONALE

L'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 (ora abrogato, e che comunque escludeva le professioni intellettuali dal proprio campo di applicazione) e l'art. 4 della legge n. 30/2003 hanno, per la prima volta, dato una definizione legale delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo. Si debbono intendere quali prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni con lo stesso committente all'interno dell'anno solare. Il compenso complessivo annuo che il prestatore percepisce dallo stesso committente non deve superare i 5.000,00 €. La definizione del lavoratore occasionale viene ribadita anche nella Circolare 6 luglio 2004, n. 103.

La prestazione occasionale è un tipo di collaborazione non subordinata per lavori meramente saltuari. Proprio per la sua "limitata portata", la prestazione occasionale si distingue da quella di tipo accessorio, resa da particolari categorie di soggetti, e dall'attività di lavoro autonomo vero e proprio, mancando un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni. Per questo motivo, la collaborazione occasionale non è soggetta all'obbligo contributivo presso la gestione separata INPS.

PARCELLE E TARIFFAZIONE

La legge del 4 agosto 2017, n. 124 ha modificato l'articolo 9, comma 4, D.L. 1/2012 introducendo per il professionista l'obbligo della presentazione al proprio cliente di un preventivo in forma scritta o digitale. Tale decreto stabilisce:

*"il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della **polizza assicurativa** per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.*

In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista."

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE RESPONSABILITÀ CIVILE

La polizza di Responsabilità Civile Professionale tutela il patrimonio del professionista dalle richieste di risarcimento derivanti dai danni provocati nello svolgimento della propria attività professionale.

La polizza garantisce i danni provocati con colpa lieve e quindi per negligenza, imprudenza o imperizia ma anche con colpa grave, con esclusione del dolo.

Possono essere garantiti dalla polizza i danni derivanti dal danneggiamento, smarrimento o distruzione di documenti o somme di denaro dei clienti.

Nell'ambito dei **lavori pubblici**, la necessità di essere in possesso di assicurazione professionale obbligatoria era già prevista nell'art. 111, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti).

Con la **Riforma delle Professioni** (D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, entrato in vigore il 15/08/2012) è stato introdotto l'obbligo per i professionisti di stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale. L'obbligo vale anche per le società tra professionisti. Il DPR prevede che a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.

Si tratta della copertura per Responsabilità Civile (RC); in caso di responsabilità penale, strettamente personale, è possibile assicurare solamente il rimborso delle spese di difesa mentre rimangono a carico del Professionista le multe e le ammende.

Per le professioni che non prevedono l'obbligo di iscriversi ad un Albo Professionale, non è prevista alcuna polizza RC Professionale obbligatoria. **Non è inoltre previsto l'obbligo per gli ingegneri non iscritti all'Albo e quelli iscritti ma che non esercitano concretamente la professione** (ad esempio, dipendenti di aziende private che non firmano i progetti, oppure assunti alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni ed Enti Pubblici, i quali esercitano l'attività professionale esclusivamente per conto dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza). In generale, i dipendenti pubblici e privati non sono mai obbligati a stipulare la polizza di RC professionale. In alcuni casi, quando ad esempio l'azienda ponga dei limiti nella copertura assicurativa, la stipula della polizza può essere consigliabile anche per ingegneri dipendenti.

Dal 16 agosto 2013, l'Ordine, qualora venga a conoscenza della circostanza, procede, tramite il proprio Consiglio di Disciplina, per illecito disciplinare nei confronti del professionista abilitato che esercita la professione sprovvisto di copertura assicurativa, valutando le ragioni per le quali l'iscritto non ha stipulato idonea polizza assicurativa; inoltre, a prescindere da eventuali procedimenti disciplinari, il cliente potrebbe scegliere di non affidare l'incarico al professionista sprovvisto di copertura.

QUALI SONO I DANNI CHE PUÒ COPRIRE LA POLIZZA?

Le **tipologie del danno** coperto dall'assicurazione possono comprendere:

- danno materiale diretto;
- danno patrimoniale e non patrimoniale;
- interruzione dell'attività;
- responsabilità civile contrattuale;
- colpa grave e lieve;
- violazioni della privacy;
- colpe dei dipendenti o collaboratori;
- sanzioni fiscali erogate ai clienti per errori o omissioni del professionista;
- costi e spese legali;
- conduzione dello studio;
- perdita di documenti.

COME SCEGLIERE LA POLIZZA ADATTA?



22

Spesso Ordini e Casse Previdenziali hanno **convenzioni “su misura” per i propri iscritti**, comprendenti le attività tipicamente svolte dai professionisti appartenenti all’Ordine. In alternativa, il professionista può scegliere di stipulare autonomamente la propria polizza. Il costo della polizza varia in base alla Compagnia assicurativa, al tipo di prodotto, alle attività svolte, alle garanzie e ai limiti/sotto limiti scelti, alla sede di lavoro, al reddito, ecc.

Il CNI è attualmente al lavoro per attivare una convenzione a livello nazionale per una polizza professionale sottoscrivibile da tutti gli ingegneri iscritti, che garantisca adeguata copertura a professionisti e committenti, a premi competitivi. È stato infatti pubblicato un bando di gara europea a tal fine, la cui procedura è in corso di valutazione.

Sono comunque già attive due convenzioni disponibili per gli iscritti, una stipulata dall’Ordine degli Ingegneri di Treviso e una sottoscrivibile da tutti gli iscritti a Inarcassa.

QUALCHE ATTENZIONE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI POLIZZA

- Il mercato assicurativo mette a disposizione due tipologie di polizze: **a rischi nominati** e **all risks**. Con la polizza a rischi nominati la Compagnia assicura quanto esplicitamente indicato nella polizza: i danni assicurati, le opere assicurate, ecc. mentre con la polizza all risks è assicurato tutto ciò che non è escluso. La polizza a rischi nominati non è di facile comprensione e obbliga ad avere particolare attenzione nell’inserire ciò che si vuole assicurare poiché quello che non è previsto non è assicurato. Diversamente la polizza all risks risulta di facile lettura perché è assicurato tutto ciò che non è esplicitamente escluso.
- Al momento della stipula del contratto, al professionista viene richiesta la compilazione di un **questionario**; tale questionario deve essere compilato con cura: eventuali dichiarazioni non veritiere potrebbero consentire alle Compagnie di impugnare il contratto e non pagare, in tutto o in parte, eventuali risarcimenti.
- Il **massimale** è la somma pagata dalla Compagnia di Assicurazione per ogni richiesta di risarcimento e per anno assicurativo, in assenza di ulteriori sottolimiti; va scelto accuratamente in base all’attività svolta dal professionista e al suo fatturato. Nell’ambito dei Lavori Pubblici, il massimale può avere un limite inferiore stabilito dall’Ente appaltante; in tal caso, la polizza che non soddisfa detta condizione andrà adeguata sulla base delle richieste del committente.
- Prestare attenzione ad eventuali **sottolimiti per tipologia di danno**: avere un sottolimito per una data tipologia di danno significa che, nell’eventualità di un danno di quella specie, la polizza copre fino al sottolimito e non fino al massimale; i sottolimiti non dovrebbero essere previsti in quanto messi in modo strategico dalle Compagnie per limitare l’ammontare del risarcimento in presenza di rischi non graditi.
- Tutte le polizze di RC Professionale prevedono **franchigie** e/o **scoperti**. La franchigia è la somma che rimane a carico del Professionista per ogni richiesta di risarcimento. Lo scoperto, che rimane sempre carico dell’assicurato, è invece calcolato in percentuale (10%) sull’ammontare del risarcimento con la previsione di un minimo, stabilito in cifra, e qualche volta con un massimo. **E’ evidente come sia preferibile la presenza di una franchigia fissa** che, solitamente, varia da € 1.500 a € 2.500.
- Verificare l’eventuale copertura delle **spese legali** e come avviene la gestione del sinistro da parte della Compagnia.
- Tutte le polizze di RC Professionale utilizzano **la clausola Claims made** – Richiesta fatta – e garantiscono quindi solamente le Richieste di risarcimento che arrivano al Professionista quando la polizza è in vigore.
- **La clausola di retroattività**, in presenza della clausola Claims made, consente di avere in copertura anche le Richieste di risarcimento che hanno avuto origine da errori o omissioni avvenuti prima della sottoscrizione della

polizza; la retroattività è concessa a discrezione delle Compagnie di assicurazione con durate variabili ed è quindi indispensabile verificare che il periodo concesso coincida con il periodo di attività svolto dal professionista. Da segnalare che diverse Compagnie di assicurazione mettono a disposizione la retroattività "illimitata". Le polizze possono, se previsto, coprire anche richieste di risarcimento pervenute dopo la stipula della polizza RC, originate da errori professionali non noti al professionista fino a quel momento.

- **La garanzia postuma** copre i danni per i quali è valida l'assicurazione, anche se accaduti dopo la cessazione dell'assicurazione, per il numero di anni specificato nel contratto di polizza. Il Disegno di Legge Concorrenza (04/08/2017, n° 124) ha introdotto l'obbligo per le Compagnie di assicurazione di concedere una garanzia postuma di almeno dieci anni in caso di cessazione del contratto.
- In caso di **modifica dell'attività** svolta dal professionista è indispensabile, in presenza di polizza a rischi nominati, verificare se anche le nuove attività svolte sono comprese in polizza e chiederne, se necessario, l'inserimento.
- **Prestare molta attenzione alle esclusioni, sempre presenti**, e ai **limiti di copertura** presenti in funzione dell'importanza dell'opera (possono essere previste specifiche esclusioni nel caso in cui l'attività professionale sia svolta nel campo delle Grandi Opere) o per il tipo di Prestazione offerta (per es. coordinamento della sicurezza, ecc.).

INARCASSA



WWW.INARCASSA.IT

PER CONOSCERE I DETTAGLI
CONSULTA ATTENTAMENTE
IL SITO INARCASSA
E UTILIZZA I CONTATTI

DELEGATO INARCASSA PER L'ORDINE DI TREVISO:
ING. ANDREA MODOLO MODOLOANDREA@GMAIL.COM

RICEVIMENTO AL PUBBLICO: VIA SALARIA, 229 – 00199 ROMA

CALL CENTER: 02.91979700
SERVIZIO DI VIDEO CONFERENZA ATTIVO CON "INARCASSA IN CONFERENCE"

COS'È INARCASSA?

INARCASSA è la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti. Fondata come Ente Pubblico nel 1958, è stata privatizzata nel 1995, mantenendo gli stessi scopi. Essa assicura la tutela previdenziale degli ingegneri ed architetti che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa (art. 7 - Statuto INARCASSA); l'iscrizione a Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria, bensì costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di specifici requisiti.

ISCRIZIONE

Al verificarsi dei requisiti necessari il professionista è tenuto ad iscriversi obbligatoriamente ad INARCASSA presentando comunicazione tramite apposito modello.

REQUISITI DI ISCRIVIBILITÀ

Sono requisiti per l'iscrivibilità ad Inarcassa:

- l'iscrizione all'Albo Professionale;
- il non assoggettamento ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- il possesso di partita I.V.A individuale, ovvero in qualità di componente di associazione o di società di professionisti o di società tra professionisti.

Basta la perdita di uno solo dei requisiti di iscrivibilità - anche per un breve periodo - per determinare la necessità di cancellazione dai ruoli di Inarcassa.

Ciò deve accadere, quindi, quando l'ingegnere decide di chiudere la partita IVA, o cancellarsi dall'Albo professionale, oppure quando viene assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria in rapporto ad un'attività di lavoro dipendente od altra attività che inizia ad esercitare, i cui proventi siano assimilati a rapporto di lavoro dipendente con compilazione del relativo quadro fiscale RC.

Il libero professionista che intraprende, parallelamente all'attività professionale anche un'attività di lavoro dipendente o assimilata, deve cancellarsi dai ruoli previdenziali di Inarcassa per tutto il periodo in cui perdura il suddetto rapporto e, conseguentemente, versare presso la Gestione Separata Inps la contribuzione previdenziale calcolata sul reddito professionale IRPEF prodotto durante tale periodo.

Un professionista lavoratore dipendente, che contemporaneamente eserciti la libera professione, non può iscriversi ad INARCASSA anche se la libera professione è l'attività prevalente.

La complessità del quadro normativo e giurisprudenziale determina una particolare difficoltà nell'individuazione dell'Ente previdenziale di riferimento, per alcune figure professionali.

Nella Circolare 72 del 2015 dell'INPS, sono riportati esempi di attività che sono attratte alla professione di ingegnere ed architetto, anche qualora svolte in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di un contratto a progetto.

CONTRIBUTI (Riferiti all'anno 2020)

L'iscrizione ad Inarcassa presuppone il versamento di contributi previdenziali.

LE PERCENTUALI E LE QUOTE FISSE ANNUALI DEL'ANNO DI RIFERIMENTO SONO INDICATE AL SITO DI INARCASSA ALLA SEZIONE CONTRIBUTI: <https://www.inarcassa.it/site/home/contributi.html>

Essi sono:

Contributo Soggettivo:

È obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l'intero anno solare di riferimento. È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal reddito professionale dichiarato.

Contributo facoltativo:

Dal 01/01/2013 l'iscritto, anche pensionato Inarcassa, può versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio; si tratta di una contribuzione volontaria che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche.

L'importo che l'iscritto può versare è calcolato in base ad un'aliquota modulare compresa tra l'1% e l'8,5%, applicata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF.

Trattandosi di un contributo facoltativo potrà essere versato in anni discontinui.

Contributo Integrativo:

È obbligatorio per i professionisti iscritti all'albo professionale e titolari di partita IVA (individuale, associativa e societaria) e per le società di Ingegneria ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA. La percentuale di calcolo è pari al 4% del volume di affari IVA prodotto nell'anno solare; è ripetibile nei confronti del committente della prestazione.

È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all'indice annuale ISTAT.

Sono tenuti al versamento del contributo integrativo anche gli ingegneri ed architetti in possesso di partita IVA, ma non iscritti ad INARCASSA perché lavoratori dipendenti.

Contributo di maternità/paternità:

È obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa. A partire dal 2018 nel contributo di maternità è compresa la quota per la copertura economica della nuova indennità di paternità. Il contributo, ora denominato "di maternità/paternità", deve

essere versato, insieme ai minimi soggettivo e integrativo, in due rate il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno. La prima rata 2020, che ha natura di acconto è pari al 50% del contributo riscosso; la seconda rata sarà pari alla differenza fra quanto versato in acconto e l'importo definitivo del contributo deliberato.

BENEFICI PER I GIOVANI



25

I giovani ingegneri ed architetti che si iscrivono o che si reiscrivono ad Inarcassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età beneficiano della **riduzione contributiva per cinque anni** solari a partire dalla data di prima iscrizione e comunque non oltre il trentacinquesimo anno di età. Tale beneficio si applica anche nei casi di reiscrizione se interviene durante il periodo di contribuzione agevolata (cioè entro i cinque anni dalla data di prima iscrizione).

Il beneficio della riduzione contributiva, anche se già riconosciuto per gli anni precedenti, spetta solo ai giovani associati che dichiarano un reddito professionale IRPEF inferiore o uguale ad un importo prefissato (vedi sito INARCASSA per la quota dell'anno di riferimento). Se il reddito supera tale valore si applica l'aliquota intera e non quella ridotta, sull'intero reddito professionale dichiarato.

I giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva, avranno, dopo almeno 25 anni, anche non consecutivi, di iscrizione e contribuzione intera ad Inarcassa il riconoscimento di una contribuzione **figurativa** che andrà ad incrementare il montante contributivo, fino al raggiungimento della contribuzione piena per gli anni di riduzione contributiva.

PROFESSIONISTI NON ISCRITTI AD INARCASSA

Gli ingegneri e architetti iscritti all'albo professionale e titolari di partita IVA **ma non iscritti ad Inarcassa**, perché assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria, devono applicare una **maggiorazione del 4%** su tutti i corrispettivi che rientrano nel volume di affari professionale IVA e versarne l'ammontare ad Inarcassa.

La maggiorazione costituisce il contributo integrativo ed è ripetibile nei confronti del committente della prestazione professionale.

CANCELLAZIONE

Basta la perdita di uno solo dei **requisiti di iscrivibilità** - anche per un breve periodo - per determinare la necessità di **cancellazione** dai ruoli di Inarcassa.

Ciò deve accadere, quindi, quando l'ingegnere decide di:

- chiudere la partita IVA,
- o cancellarsi dall'Albo professionale,
- oppure quando viene assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria in rapporto ad un'attività di lavoro dipendente od altra attività che inizia ad esercitare, i cui proventi siano assimilati a rapporto di lavoro dipendente con compilazione del relativo quadro fiscale RC.

Il libero professionista che intraprende, parallelamente all'attività professionale anche un'attività di lavoro dipendente o assimilata, deve **cancellarsi** dai ruoli previdenziali di Inarcassa per tutto il periodo in cui perdura il suddetto rapporto e, conseguentemente, versare presso la **Gestione Separata Inps** la contribuzione previdenziale calcolata sul reddito professionale IRPEF prodotto durante tale periodo.

IL RISCATTO

Il riscatto consente di aumentare l'anzianità di iscrizione per anticipare il pensionamento e/o aumentare la contribuzione utile alla pensione.

Le tipologie del riscatto variano a seconda dell'Istituto presso il quale vengono presentate (INPS piuttosto che INARCASSA) e possono riguardare, in generale, il corso legale di laurea, il servizio militare ed i servizi equipollenti, i periodi di lavoro all'estero, buchi contributivi tra un periodo di lavoro e l'altro.

Il costo del riscatto varia tendenzialmente a seconda del regime previdenziale in cui si è inquadrati, nonché a seconda della modalità di riscatto esercitata e del periodo interessato.

Data la complessità dell'argomento, si raccomanda di rivolgersi ad un commercialista oppure direttamente ad INPS o INARCASSA.

SERVIZI PER GLI ISCRITTI

BACHECA ANNUNCI

Sul sito istituzionale dell'Ordine, all'indirizzo:

<https://www.ingtv.it/sportello-trovastudio/ricerca-studio/>

è disponibile una bacheca elettronica di annunci, accessibile sia dagli iscritti che da utenti esterni, in cui trovano spazio **richieste e offerte di lavoro** di interesse per la categoria, oltre che eventuali altri annunci inerenti la professione (per es. condivisione di spazi lavorativi, ecc.). Gli annunci possono essere inoltrati online tramite l'apposita funzione "Aggiungi annuncio" e vengono quindi pubblicati previa validazione da parte della segreteria.

27

CONVENZIONI

L'Ordine degli Ingegneri ha la facoltà di stipulare convenzioni a favore dei propri iscritti con aziende, esercizi commerciali, fornitori di servizi, professionisti, ecc.. Dette convenzioni possono essere relative a servizi e prodotti legati all'attività professionale, a trattamenti previdenziali, visite mediche specialistiche e attività di tipo sportivo e/o ricreativo.

Le convenzioni in essere, con le relative condizioni di applicazione, sono consultabili sul sito internet istituzionale, nella sezione Servizi, all'indirizzo:

<https://www.ingtv.it/convenzioni-2/>

SERVIZIO DI CONSULENZA LAVORO, LEGALE, FISCALE e ASSICURATIVA

È rivolta gratuitamente agli iscritti e prevede: - una programmazione mensile - un colloquio individuale con il consulente della durata di 45 minuti in presenza presso la sede dell'Ordine, o in videoconferenza, in base alle esigenze sia di servizio, del professionista che del consulente. Vedi il calendario degli appuntamenti in:

<https://www.ingtv.it/convenzioni-2/>

SERVIZIO DI CONSULENZA ESAME DEI PROGETTI STRUTTURALI

La Commissione Strutture dell'Ordine ha avviato un servizio di consulenza per l'esame dei progetti strutturali per gli iscritti. Lo scopo del servizio è favorire lo sviluppo di un progetto completo e comprensibile prima del deposito finale. Leggi il Regolamento previsto per questo servizio nel quale troverai il modulo di richiesta, e le Linee Guida

Vedi: <https://www.ingtv.it/convenzioni-2/>

SERVIZIO UTILIZZO TEMPORANEO SPAZI COLLETTIVI

La sede dell'Ordine dispone di alcune sale attrezzate con moderne tecnologie audio e video da mettere a disposizione degli iscritti all'albo o a soggetti pubblici e privati esterni per un uso temporaneo. Gli spazi vengono concessi, compatibilmente con il normale svolgimento delle attività istituzionali dell'Ordine, per iniziative di carattere culturale, scientifico, didattico-formativo, o comunque coerenti con le attività istituzionali dell'Ordine.

Vedi: <https://www.ingtv.it/convenzioni-2/>

NOLEGGIO STRUMENTAZIONE

L'Ordine degli Ingegneri dispone di strumentazione tecnica che gli iscritti possono noleggiare a costi contenuti. Gli strumenti attualmente in dotazione sono:

- fonometro
- pacometro
- sclerometro
- termocamera

- misuratore di campi elettromagnetici.

Per alcuni di questi strumenti, di uso più complesso, è propedeutica al noleggio la frequenza di un corso di formazione specifico sull'utilizzo, che viene periodicamente organizzato dall'Ordine. Il noleggio è consentito per periodi di tempo limitati e può essere richiesto anche online, tramite il sito istituzionale, nella sezione Servizio agli iscritti/Noleggio strumenti, che permette di verificare la disponibilità dello strumento e prenotarlo per la data desiderata. L'indirizzo della pagina web è:

<https://www.ingtv.it/noleggio-strumenti/>

È altresì possibile inoltrare la richiesta a mezzo mail alla segreteria.

28

CONVENZIONE CNI-UNI biennio 2023-2024

Il Consiglio dell'Ordine ha aderito al rinnovo della convenzione tra il CNI e UNI per la consultazione delle norme tecniche a prezzi agevolati.

La convenzione presenta i seguenti tratti salienti:

1. Durata biennale e interessa gli anni solari 2023-2024;
2. L'agevolazione consiste nella possibilità di abbonarsi al servizio di consultazione delle norme tecniche al prezzo di euro 50,00 + IVA per una durata di 12 mesi, o euro 90,00 + IVA per una durata di 24 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione;
3. Sarà possibile acquistare le norme al prezzo di € 15,00 + IVA. Gli iscritti potranno abbonarsi sul sito web di UNI all'indirizzo: www.uni.com, sezione "catalogo/convenzioni" convenzione CNI.

LA BIBLIOTECA DELL'ORDINE

L'Ordine degli Ingegneri ha costituito negli anni una propria biblioteca, collocata nei locali al primo piano della sede e recentemente riorganizzata. È rifornita di pubblicazioni che spaziano in svariati campi dell'ingegneria, della vita ordinistica, della cultura territoriale e non solo, con collezioni di periodici e monografie, sia di valore storico, sia di recentissima edizione. La collezione è catalogata per tipologia e settore di interesse e può essere consultata liberamente dagli iscritti presso la sede.

DOTAZIONE DI UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Tutti gli ingegneri iscritti all'Albo hanno l'obbligo di dotarsi di una casella PEC. L'Ordine attraverso il CNI, ed in convenzione con Aruba PEC S.p.A., fornisce gratuitamente una casella PEC ai neo iscritti e agli iscritti che ne fanno richiesta.

ACQUISTO FIRMA DIGITALE E CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS)

IL CNI ha stipulato una convenzione con Aruba PEC S.p.A. per l'acquisto on-line di un Kit di Firma Digitale con CNS. Per l'acquisto gli utenti dovranno utilizzare uno specifico codice di riconoscimento della categoria.

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE E CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

Gli utenti possono richiedere, anche tramite e-mail, certificati di iscrizione o certificati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo. Il servizio è gratuito.

CONVENZIONE POLIZZE ASSICURATIVE

L'Ordine ha stipulato una convenzione con il broker AON per l'acquisto di polizze assicurative relative a RC Professionale, Tutela penale, Rischio di mancato pagamento delle parcelle.

COPIA TIMBRO PROFESSIONALE

Il servizio si rivolge all'iscritto che ha la necessità di rifare il timbro professionale. Essendo obbligatorio utilizzare un timbro uniformato, l'Ordine ha depositato i vari cliché presso l'eliografica L.A.T.T. Lab.Art. Targhe e Timbri di Treviso che avrà cura di accettare le richieste degli iscritti e fornire i timbri adeguati. L'acquisto del timbro è a pagamento.

29

ACCESSO AGLI ATTI – PRIVACY

L'accesso agli atti presso l'Ordine degli Ingegneri – accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso documentale - è garantito dai criteri di trasparenza ed è disciplinato da apposito Regolamento interno, in ottemperanza all'art. 5 del Dlgs. 33/2013 e in conformità alla Delibera ANAC 1309/2016 e alla Circolare 2/2017 del Ministero per la semplificazione la P.A. Tale Regolamento e l'apposita modulistica sono consultabile nel sito web dell'Ordine, alla sezione **Amministrazione Trasparente>Altri contenuti**.

I dati personali degli iscritti sono tutelati in ottemperanza alla Direttiva Reg. UE 2016/679 anche detta GDPR, in vigore dal 25/05/2018, e vengono utilizzati solo per scopi istituzionali, salvo esplicite liberatorie da parte degli interessati.

È stato nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) l'**avv. Eugenio Varotto**.

Informazioni a riguardo sono consultabili nel sito web dell'Ordine:

<https://www.ingtv.it/privacy-policy/>



Per qualsiasi ulteriore informazione, per avere chiarimenti in merito a dubbi legati a temi ordinistici o della professione è possibile contattare l'Ordine - tramite la sua segreteria - ai seguenti recapiti:

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Prato della Fiera 23 – 31100 Treviso

Telefono 0422 583 665

Fax 0422 56 730

Email: segreteria@ingegneritrevise.it

PEC: ordine.treviso@ingpec.eu

Sito web istituzionale: www.ingtv.it

Facebook: <https://www.facebook.com/OrdineIngegneriTv>

Linkedin: <https://www.linkedin.com/company/ordineingegnerity/>

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano:

la Commissione Giovani dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, che ha contribuito alla redazione di questo Vademecum e ne curerà l'aggiornamento nel tempo;

la commissione Comunicazione e Media per il prezioso lavoro di editing e divulgazione del documento;

il dott. Paolo dalle Carbonare e il dott. Paolo Salmaso per gli importanti apporti forniti;

la Segreteria per la collaborazione fornita nella raccolta del materiale;

Il Consiglio dell'Ordine per aver sostenuto e collaborato alla nascita del "Vademecum per i neo iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Treviso - 1ª Edizione 2020".